

Collezionismo e tassazione

Michele Gusmeroli
28 novembre 2017

Premessa: un abito troppo largo

CHRISTIE'S

CONVERSIONS APPROXIMATE	USD	400,000,000
FINAL BID		
LOT	EUR	338,280,000
9B	GBP	303,960,000
	CHF	394,240,000
	JPY	45,161,080,000
	HKD	3,108,200,000
	RUB	23,895,440,000
	CNY	2,637,350,000

CHRISTIE'S

LEONARDO DA VINCI

LOT 9B

ESTIMATE ON REQUEST

SALVATOR MUNDI

Maldestro tentativo, per fortuna rientrato

Patrimoni. A forfait o secondo Irpef

STEFANO MARRA



Tassate le plusvalenze sulle opere d'arte

di **Marilena Pirrelli**

forfettaria risulterà il 17,2%, cioè

Plusvalenze

Archiviata (per ora) la tassa sull'arte

Marilena Pirrelli

Capital gain sull'arte avanti tutta, anzi no. Se fino a sabato l'ipotesi di tassazione delle plusvalenze sulle vendite di opere d'arte e sui collezionabili realizzate da privati era prevista in manovra, ad oggi nella bozza non vi è più traccia. Definitivamente? Non si sa. Certo la prima scrittura della norma, molto severa per il collezionismo privato - con una *retroattività* sulle opere vendute negli ultimi 5 anni e un regime Irpef ordinario e uno forfettario pesante - ha lasciato molti on-

Chi vuole approfondire, se lo legga

- 1. “L’articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative”.
- 2. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
 - “2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d’asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all’acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute.
 - In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell’articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.
 - 2-quater. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.
 - 2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l’ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.
 - 2-sexies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione.”

Elementi inaccettabili e/o assurdi...

- Norma interpretativa
 - Quindi c'era incertezza ...
 - ... allora perché le sanzioni?
 - Motivo di gettito (voluntary)
- Beni colpiti
 - Tutto quanto ha + 100 anni
 - Orologi e auto d'epoca?

... ma non è tutto da buttare via

- Rilevanza costi accessori
- Regime forfettario: 40% corrispettivo
 - Opzione annuale o per singolo bene?
- Baratto non tassabile (solo conguaglio)
- Franchigia 10.000 EUR
 - Annuale o per singolo bene?
- Riporto minusvalenze

Come funziona adesso

- 3 figure identificate
 - Professionista (es. gallerista, casa d'aste)
 - Imposte sui redditi + IVA (regimi speciali)
 - Commerciante occasionale
 - Imposte sui redditi, no IVA
 - Collezionista puro
 - Nessuna tassazione (dismissione patrimoniale)

Confine non ben definito

- Giurisprudenza, prassi pubblicata (risoluzioni) e privata (interpelli)
- Agenzia entrate
 - Non esiste il collezionista puro
 - Questione se professionale / occasionale: con o senza IVA
- Contribuenti
 - Nozione molto ampia di collezionista puro
 - Nuovi mezzi tecnologici (ebay)

Non siamo sulla stessa linea

Agenzia	Legge	Contribuente
Professionista	Professionista	Professionista
Commerciante occasionale	Commerciante occasionale	Collezionista puro
	Collezionista puro	

Verso una definizione normativa

- **Commerciante occasionale**
 - Acquisto finalizzato alla rivendita
 - Rigiro rapido della mercanzia
 - Vendita fisiologica e spesso diretta (no intermediari)
- **Collezionista puro**
 - Acquisto per godimento personale
 - Tempi lunghi
 - Vendita in casi eccezionali (successione, problemi di salute)
 - Utilizzo intermediari

Quindi, cosa fare?

- Documentare
 - Data di acquisizione
- Documentare
 - Costo + costi accessori
- Valutare attentamente
 - Dismissioni in vita
 - Operazioni complesse

Grazie per l'attenzione

Centro Culturale Numismatico Milanese

Michele Gusmeroli

28 novembre 2017